

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 12 novembre 2020 — Kuluttaja-asiamies / MiGame Oy

(Causa C-594/20)

(2021/C 35/45)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Markkinaoikeus

Parti

Ricorrente: Kuluttaja-asiamies

Resistente: MiGame Oy

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che osta a che il professionista possa indicare, oltre a un numero telefonico per il quale può essere addebitata al massimo la tariffa di base, un numero telefonico che il consumatore può eventualmente utilizzare per questioni legate a un contratto concluso e per il cui utilizzo è addebitato un importo superiore alla tariffa di base; inoltre, ove l'indicazione di un numero telefonico con un costo superiore alla tariffa di base dovesse essere, a determinate condizioni, compatibile con l'articolo 21, se ai fini della valutazione rilevino, ad esempio, l'agevole reperibilità del numero telefonico a tariffa base, l'indicazione sufficientemente chiara della finalità dei numeri telefonici e differenze essenziali nell'accessibilità del servizio clienti o nel suo livello.
- 2) Se la nozione di tariffa di base ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretata nel senso che il professionista può indicare come linea telefonica di assistenza clienti per questioni attinenti un contratto concluso unicamente un numero fisso geografico o un numero di cellulare standard oppure un numero telefonico gratuito per il consumatore; inoltre, ove il professionista possa anche indicare altri numeri telefonici, quali tariffe massime possano essere applicate per il loro utilizzo da parte di un consumatore che ha concluso un contratto di telefonia sotto forma di pacchetto.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 13 novembre 2020 — UE / ShareWood Switzerland AG, VF

(Causa C-595/20)

(2021/C 35/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: UE

Resistenti: ShareWood Switzerland AG, VF

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che contratti di compravendita relativi ad alberi da legno di teak e balsa stipulati tra un'impresa e un consumatore con l'intento di acquisire la proprietà di detti alberi al fine di coltivarli, per poi procedere al taglio e alla vendita a fini di lucro, e che includono a tale scopo un contratto di locazione e un contratto di assistenza, debbano essere considerati come «contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile» ai sensi di tale disposizione.

⁽¹⁾ GU 2008, L 177, pag. 6.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 12 novembre 2020 — DuoDecad Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-596/20)

(2021/C 35/47)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: DuoDecad Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112 del Consiglio⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che l'acquirente della licenza del know-how — una società stabilita in uno Stato membro dell'Unione (nel caso del procedimento principale, in Portogallo) — non è il prestatore dei servizi disponibili su un sito internet agli utenti finali, e pertanto non può essere la destinataria del servizio di assistenza tecnica per il know-how appartenente al soggetto passivo, il quale è stabilito in un diverso Stato membro (nel caso del procedimento principale, in Ungheria), a titolo di subcontraente, bensì debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo presta tale servizio alla società che ha concesso la licenza del know-how e che è stabilita in quest'ultimo Stato membro, in circostanze in cui l'acquirente della licenza:
- disponeva di uffici locati nel primo Stato membro, dell'infrastruttura informatica e di un ufficio, di personale proprio e di ampia esperienza nel settore del commercio elettronico, e il cui proprietario aveva estese relazioni internazionali e un amministratore qualificato in materia di commercio elettronico;
 - aveva ottenuto il know-how che rifletteva i processi di funzionamento dei siti internet e dei loro aggiornamenti, forniva pareri al riguardo, suggeriva modifiche a tali processi e le approvava;
 - era la destinataria dei servizi prestati dal soggetto passivo sulla base di tale know-how;
 - riceveva regolarmente rapporti sulle prestazioni effettuate dai subcontraenti (in particolare sul traffico dei siti internet e sui pagamenti effettuati a partire dal conto bancario);
 - aveva registrato a proprio nome i domini internet che consentivano l'accesso ai siti internet;
 - figurava nei siti internet in qualità di prestatore del servizio;
 - eseguita in proprio le attività volte a preservare la popolarità dei siti internet;